

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhoulouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 290, pag. 13.

Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (FORTIFY)

(Causa T-628/14)

(2014/C 361/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014 nel procedimento R 249/2014-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FORTIFY» per prodotti rientranti nella classe 9 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 771 037.

Decisione dell'esaminatore: rigetto integrale della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2 del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 21 agosto 2014 — Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo)

(Causa T-629/14)

(2014/C 361/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Regno Unito) (rappresentanti: F. Delord and R. Grewal, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 aprile 2014 nel procedimento R 1622/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un autoveicolo per prodotti nelle classi 12, 14 e 28 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 388 411.

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Primo Valore/Commissione

(Causa T-630/14)

(2014/C 361/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Primo Valore (Roma, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001 ⁽¹⁾ e del regolamento n. 178/2002 ⁽²⁾, nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1-4, della decisione 1999/468/CE, un progetto di misure volto a riesaminare l'Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001, ai sensi del quale il materiale specifico a rischio originario degli Stati membri dell'Unione europea dev'essere rimosso e distrutto sebbene detti Stati membri siano stati riconosciuti come paesi a rischio di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) trascurabile.
- Porre le spese a carico della Convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza dell'articolo 8, par. 1, ultima frase, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 999/2001, e con l'articolo 5, par. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché dell'articolo 7, par. 2, seconda frase, del medesimo regolamento e degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.
 - Si fa valere a questo riguardo che, in forza delle disposizioni precitate, sulla Commissione grava l'obbligo di riesaminare la deroga provvisoria introdotta dall'Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001 e di presentare al comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE, un progetto di misure volte a modificare il suddetto Allegato V. Ciò al fine di assicurare il rispetto delle norme sanitarie internazionali adottate dall'OIE, le quali non prevedono un elenco di materiale specifico a rischio per i paesi che, come l'Italia, hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio trascurabile, ovvero di paesi con il livello di rischio più basso nella classificazione internazionale adottata dall'OIE.
2. Secondo motivo, vertente sull'obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di non discriminazione, dell'articolo 7, par. 2, seconda frase, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.
 - Si fa valere a questo riguardo che, in virtù del principio e delle disposizioni sopracitate, allorquando l'OIE ha riconosciuto, nel maggio del 2008, nel maggio del 2011, nel maggio del 2012 e nel maggio del 2013, ad alcuni Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, la qualifica di paesi a rischio BSE trascurabile, la Commissione era tenuta ad adeguare la normativa a questi nuovi dati ed a riesaminare la deroga di cui all'Allegato V, n. 2, del regolamento, onde assicurare il rispetto del principio di non discriminazione. Infatti, la suddetta deroga, da un lato, tratta diversamente situazioni analoghe, ovvero quella dei produttori di Stati dell'Unione e quella dei produttori dei paesi terzi che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile. Dall'altro lato, tratta in modo identico situazioni differenti, ovvero quella dei produttori di Stati membri dell'Unione che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile e quella dei produttori di Stati membri dell'Unione che tale riconoscimento non hanno ottenuto.